



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

I.C. "Dante Alighieri"

www.icdantealighieri.edu.it rmic84500d@istruzione.it

Via Cassiodoro, 2/A – Tel. Fax 06.68.78.011 – 00193 Roma - D.S. XXV –

Cod. mecc. RMIC84500D - C.F. 97200570584

1

**Ipotesi CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Triennio 2022/2025
a.s. 2023/2024**

In data 25 marzo 2024, alle ore 11.00, su convocazione del Dirigente Scolastico, in sede di Contrattazione Integrativa a livello d'Istituto si sono riunite le RSU d'Istituto, per la definitiva stesura e firma della C.I.I. per l'a.s.2023/2024, a conclusione dei lavori iniziati il giorno 18.10.2023

VISTO l'art. 22 del CCNL 2016-18;

VISTA l'approvazione del PTOF 2022/2025 del CDD con del. n.15 del 25/10/2023 e del CDI nella seduta del 30/10/2023 con delibera n.441

VISTA che il *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali –DGRUF Uff.VII con Nota prot. 25954 del 29/09/2023* ha comunicato l'assegnazione delle risorse finanziarie per i 4/12 del 2023 e gli 8/12 del 2024.

VISTA l'informazione preventiva per l'a.s 2023/24 del 18/10/2023;

SENTITO il DSGA;

VISTA la proposta del DSGA per il Piano delle Attività del Personale ATA per l'a.s. 2023/2024;

TENUTO conto degli incarichi conferiti dal D.S.;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio, attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani di attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

PREMESSO che:

- Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle competenze degli OO.CC., del Dirigente e del DSGA, in base alle vigenti norme di legge;
- Ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 2016-18 "La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte;
- Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti;

TRA LA PARTE PUBBLICA

rappresentata dal Dirigente Scolastico dott.ssa Valeria Defina

E LA PARTE SINDACALE

rappresentata dalla RSU d'Istituto:

prof.M. Clementi

ins.te M.A. Vitale

e dalle RSA territoriali

M. Cittadini SNALS

A.Stefani CISL SCUOLA

A. Russo M De Felice FLC CGIL

VIENE STIPULATO

il presente accordo nei termini di seguito indicati, in attuazione del CCNL comparto scuola 2016-2018. Si conviene che la presente intesa, raggiunta in data odierna, si intende conclusa con la firma da parte dei rappresentanti sindacali, RSU e successivamente sottoposta al visto di congruità del Collegio dei Revisori dei Conti. Le disposizioni contrattuali che seguono hanno fonte negoziale e sono modificabili e/o integrabili, nel corso delle trattative, con le stesse modalità con cui vengono stipulate.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto ha durata triennale. Nel caso intervengano modifiche legislative nel periodo di validità del contratto, le parti si impegnano a tenerne conto apportando al contratto opportuni adeguamenti. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
La parte economica è, invece, negoziata ogni anno.
3. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni dalla data del primo incontro.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I- SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art.3 - Rispetto delle competenze

Con riferimento agli artt. 2-5-40 del D.Lgs. n.165/2001, nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli OO.CC., del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.

Art.4- Obiettivi e strumenti


Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto delle delibere degli OO.CC. e dei reciproci ruoli persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato alla collettività. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a. Partecipazione

- Informazione
- Confronto.

b. Contrattazione integrativa

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.



Art.5- Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) utilizzazione dei servizi sociali;

Art.6 -Confronto

Sono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL 19.04.2018 art. 22 c.8 comparto scuola:


- b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA;
- b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
- b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress- lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art.7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'art. 22 comma 4 lettera c

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative a progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati all'valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
- c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure



inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

4

Art.8- Informazione successiva

a. L'informazione successiva viene data negli incontri appositamente stabiliti con la consegna dei prospetti analitici delle attività relativi all'utilizzo del Fondo dell'Istituzione Scolastica e gli impegni orari ed i relativi compensi. Copia dei prospetti viene consegnata alle RSU e messa a disposizione delle OO.SS, nell'ambito del diritto all'informazione.

Sono, pertanto, materie di informazione successiva:

- a) Attività e progetti finanziati con il fondo d'istituto
- b) Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art.9 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. Contestualmente sarà inviata, ove possibile, la relativa documentazione. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti.



4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

5. Gli incontri avvengono, di norma, nell'orario antimeridiano. Ove ciò non fosse possibile, sarà comunque garantito ai componenti la RSU l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse.

Art. 10 – Validità delle decisioni

Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte da

- il Dirigente Scolastico
- la maggioranza dei componenti la RSU.



Prima della firma di ciascun accordo integrativo di Istituto i componenti la RSU, singolarmente o congiuntamente devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori per condividere l'ipotesi di accordo.

Art. 11- Tempi della trattativa


Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie e comunque, per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo tutte le procedure previste dalle relazioni a livello di istituzione scolastica devono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale. Fermi restando i termini di cui all'art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre. La seduta del consuntivo si svolge entro il 15 luglio e i compensi per le attività svolte e previste dal presente contratto sono erogate entro il 31 agosto.

CAPO II

DIRITTI SINDACALI

Art.12 - Attività sindacale. Diritto di affissione, di informazione e di accesso agli atti RSU e OOSS

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato in ciascuna delle due sedi d'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri", di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS., tramite postao via telematica sarà consegnato al rappresentante interno o, in mancanza di questo, sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione.
3. In caso di argomenti urgenti le comunicazioni della RSU vengono, a richiesta, distribuite in visione a tutto il personale.
4. I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, all'uso di telefono e posta elettronica, e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato sindacale.
6. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della Scuola, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
7. La RSU e le Segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione scolastica, su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva, secondo le modalità previste dal DPR 184/2006.
8. Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa ai sensi e per effetto della L. n. 241/90.
9. Al termine delle trattative, prima della sigla definitiva del CII, la RSU indice un'assemblea sindacale d'istituto affinché il personale della scuola possa venire a conoscenza degli accordi presi.



Art.13 – Diritto di assemblea

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 23 del vigente CCNL di comparto.

1. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l'orario di lavoro e fuori orario di lavoro di durata massima di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti.

Le assemblee possono essere richieste:

- dalla RSU (in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei componenti);
- dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria;

2. La richiesta di assemblea durante l'orario di lavoro da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei (6) giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. Per le assemblee fuori dell'orario di lezione, il preavviso è ridotto a 3 giorni.

3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite affissione all'albo sindacale di ciascuna sede e circolare interna con firma di presa visione e relativa adesione; l'adesione va espressa con almeno tre (3) giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. L'amministrazione, al fine di consentire la massima informazione invierà la comunicazione anche all'indirizzo di posta elettronica consegnato in segreteria.

La mancata comunicazione di adesione nei tempi previsti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.


Le assemblee in cui è coinvolto il personale docente possono svolgersi all'inizio delle attività didattiche alle ore 8.00 o alla fine. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. conteggerà, per ogni dipendente che partecipa all'assemblea, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all'assemblea stessa.

4. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, senza decurtazione della retribuzione, per un totale di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico.

5. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e Docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

6. Il D.S., per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Alessandro De...', a circled signature, and several other initials.

le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio

Art. 14 Contingenti minimi in caso di assemblea durante l'orario di lavoro

1. In occasione di Assemblea, in relazione al numero di Personale ATA aderente, il Dirigente Scolastico, al fine di garantire il servizio minimo, comanderà in servizio n. 1 unità di Assistenti amministrativi, n. 1 unità di Collaboratori scolastici per la sede degli Uffici di Direzione e di Segreteria, n. 1 unità di Collaboratori scolastici per ogni sede distaccata dell'istituzione scolastica.
2. In caso di adesione di tutte il personale ATA, il Dirigente Scolastico procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine strettamente prioritari:
 - rinuncia volontaria all'adesione all'assemblea da parte del personale interessato;
 - estrazione in presenza del personale interessato, della RSU e il DSGA.
3. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Art.15 - Permessi sindacali RSU

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.


Art.16 – Referendum

1. Le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche singolarmente, di svolgere un referendum tra i lavoratori tutti o solo iscritti alla medesima o medesime OO.SS. su tutte le materie inerenti l'attività sindacale d'Istituto.
2. La richiesta motivata sarà indirizzata al D.S. (per conoscenza alle altre OO.SS.) che la recepirà con apposita circolare.
3. Il D.S. farà firmare tutto il personale per presa visione e farà affiggere la circolare all'albo Sindacale e all'albo dell'unità scolastica.
4. Nella circolare saranno contenute tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum.
5. Il D.S. metterà a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato al referendum nella singola unità scolastica.

Art.17 - Raffreddamento e conciliazione

1. In caso di controversia tra la parte pubblica e la parte sindacale si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si deve concludere entro cinque giorni dall'insorgere della controversia.

Art 18-Servizi minimi in caso di sciopero



Per la norma sullo sciopero si rimanda al protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e allegato al contratto.

TITOLO TERZO

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO IN RAPPORTO AL POF E AI PIANI DELLE ATTIVITA'

CAPO I -AREA DOCENTI-

Art.19- Assegnazione Docenti alle classi e alle discipline/attività

1. Il Dirigente Scolastico assegna i docenti di Scuola Primaria e Secondaria alle classi e alle discipline/attività tenendo conto dei criteri stabiliti dagli OO. CC. Il Dirigente Scolastico dovrà ispirarsi alla sola salvaguardia delle esigenze educative e di apprendimento degli alunni, i cui diritti sono costituzionalmente garantiti e alla continuità didattica sul gruppo classe.
2. Per l'assegnazione di uno spezzone orario fino a 6 ore il Dirigente Scolastico terrà conto della disponibilità espressa dal personale interessato nel rispetto della graduatoria interna d'istituto.

Art. 20 Organizzazione del lavoro del personale docente

1- Orario settimanale

La formulazione dell'orario dovrà, prioritariamente, garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio per gli alunni. Tenuto conto di quanto indicato in premessa, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri in ordine di priorità:

- 1- Esigenze didattiche.
- 2- Evitare quanto possibile le ore buche. Di norma max 3, compatibilmente con la tipologia di organico assegnato.
- 3- Equità nella distribuzione delle prime e ultime ore.
- 4- Equa distribuzione dei rientri pomeridiani per la scuola primaria.
- 5- Orario giornaliero del docente primaria di un massimo di 6 h.
- 6- Esigenze personali di natura medico-sanitaria –certificate.
- 7- Desiderata sulla base di esigenze personali.

2- Organico Potenziamento

Il potenziamento è distribuito in maniera equa tra i docenti dell'organico dell'autonomia.

Scuola primaria


Le risorse assegnate per potenziamento sono distribuite su tutto l'organico; le ore di potenziamento assegnate saranno utilizzate nella classe di appartenenza o prestate per le supplenze come da proposta del Collegio dei Docenti oppure, su verifica di disponibilità, per la realizzazione di progetti interdisciplinari e di inclusione.

Scuola secondaria

- Cattedra di Inglese e Musica

Il docente di musica che ha più di tre ore di potenziamento può dedicare la quarta ora ad un progetto, il docente di inglese che ha più di due ore può dedicare la terza ad un progetto scolastico intra o extracurricolare. Il progetto potrà svolgersi anche in un determinato periodo dell'anno e/o in continuità con la scuola primaria.

Art. 21 Criteri riguardanti le assegnazioni dei docenti alle sedi



I docenti della scuola secondaria verranno assegnati alle sedi dal Dirigente Scolastico secondo i seguenti criteri, in via prioritaria:

1. Continuità didattica nella/e classe/i di insegnamento;
2. Interesse generale della Scuola;
3. Pieno utilizzo e valorizzazione delle competenze, in rapporto alla realizzazione del PTOF;
4. Disponibilità del docente.

A parità di condizioni avrà priorità il docente con maggiore anzianità di servizio salvo quanto previsto per l'assegnazione dei docenti alle medie secondo quanto disposto dal DLgs 165/2001. In caso di contrazione dei posti sulla singola sede il criterio di spostamento, salva la garanzia della continuità didattica in quanto diritto garantito degli alunni, il criterio di assegnazione alla nuova sede diversa dalla precedente sarà:

1. Disponibilità dichiarata del docente
2. Minor Anzianità di servizio

Art. 22 – Sostituzione docenti assenti

1- La sostituzione con docenti in servizio opera all'interno degli istituti giuridici conosciuti:

- ✓ docenti in organico dell'autonomia (art. 1, comma 85, Legge 107/2015),
- ✓ docenti disponibili per ore eccedenti;

2- Nel caso di più docenti disponibili nello stesso orario la sostituzione è assegnata tenendo conto di norma delle seguenti priorità:

- ✓ docente della stessa classe
- ✓ docente della stessa materia
- ✓ docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento
- ✓ rotazione nel tempo dei docenti utilizzati.

3- In deroga ai tempi previsti dalle norme vigenti, dove non siano garantite la sicurezza e la vigilanza degli alunni, il Dirigente provvede alla nomina del supplente.

4- Sarà cura degli insegnanti comunicare entro le ore 7.55 del mattino eventuali giorni di assenza, producendo idonea documentazione, in modo da facilitare il compito al personale di segreteria addetto e agevolare l'organizzazione delle sostituzioni.

Art.23 - Ore eccedenti

1. Ogni docente può mettere a disposizione un'ora settimanale o più ore fino ad un massimo di quattro (4) ore per effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti.

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero oppure negli intervalli.


3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.

4. Nell'attribuzione dell'ora eccedente, in caso di disponibilità dichiarata di più docenti per la stessa ora, si tengono in considerazione i seguenti criteri:

- a. appartenenza alla classe
- b. quantità di ore eccedenti accumulate
- c. alternanza

Art.24 Concessione delle ferie, permessi retribuiti, permessi brevi.

1. Di norma la richiesta di ferie, permessi retribuiti e permessi brevi deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni lavorativi prima al fine di poter predisporre le necessarie misure organizzative.



2. I sei giorni di ferie durante l'anno scolastico saranno concesse secondo quanto stabilito dal CCNL art.13; in modalità diversa i giorni di cui sopra potranno essere concessi al dipendente anche nelle modalità e trattamento previsto dal CCNL art 15 comma 2 ovvero come giorni per motivi personali e familiari.

3. I giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali, richiesti dal personale docente con un preavviso di cui comma 1, vanno documentati anche mediante autocertificazione. La documentazione può essere sostituita da autocertificazione secondo le norme vigenti.

4. Il personale può chiedere, per motivi personali o familiari, per iscritto, di fruire di permessi orari secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL 29/11/2007. Tali permessi sono attribuibili compatibilmente con le esigenze di servizio non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore giornaliere.

5. E' possibile, tranne che per le riunioni degli scrutini, chiedere, secondo le modalità sopra enunciate, permessi anche in occasione di riunioni obbligatorie (Es. programmazione settimanale per la primaria). Anche in questo caso sarà necessario presentare idonea giustificazione, eventualmente anche autocertificata. Le ore così richieste saranno recuperate.

6. Ciascun docente può effettuare ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; le unità orarie prestate e concordate con il Dirigente Scolastico, potranno essere recuperate al bisogno, con permessi brevi entro i limiti orari e temporali stabiliti dal contratto o retribuite.

7. Le assenze alle riunioni collegiali vanno comunicate prima dell'inizio delle stesse e sempre giustificate, in quanto l'assenza di un docente ad una riunione collegiale, inserita nella programmazione annuale, si configura come un'assenza ad una attività obbligatoria (art. 28, comma 4, CCNL 29.11.2007 "Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alle prestazioni di insegnamento").

8. Per quanto riguarda la modalità di richiesta di ferie, di permesso retribuito o permesso breve, sarà cura del docente informare, al fine di agevolare la fase organizzativa conseguente, il docente referente che si occupa delle sostituzioni; successivamente le richieste saranno sottoposte all'attenzione del Dirigente Scolastico per la relativa autorizzazione. Saranno concessi, senza accordo preventivo, solo i permessi per eventi straordinari o per situazioni gravi non prevedibili comunicate direttamente al Dirigente Scolastico.

9. Anche i permessi per motivi di studio vanno richiesti con congruo anticipo e concordati con il D.S.


Art. 25 Ordini di servizio

1-Il personale ha diritto, qualora contesti la legittimità o l'opportunità di un ordine di servizio del Dirigente Scolastico, di richiederne la conferma per iscritto mediante atto formale, debitamente riconoscibile nei suoi elementi costitutivi come legittimamente emesso dal Dirigente stesso.

2- In mancanza, il personale scolastico è autorizzato a ritenere che il Dirigente Scolastico non intenda confermare l'ordine di servizio e quindi che lo stesso è revocato, in tal caso non è tenuto all'osservanza dello stesso.

Art. 26 Attività funzionali all'insegnamento

1. Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può disporre, sentiti gli OO.CC., l'effettuazione di attività non programmate nel piano delle attività; in occasione della prima convocazione del Collegio, verranno apportate le opportune modifiche. Il piano annuale delle attività viene predisposto dal D.S. sentite le RSU e deliberato dal C.d.D.



Art. 27 Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

1. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione, con l'esonero dal servizio.
2. la richiesta dovrà pervenire con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi
3. per la sostituzione si provvederà prioritariamente con una articolazione flessibile dell'orario di lavoro e utilizzo dell'organico di potenziamento;
4. nel caso in cui non sia possibile la sostituzione secondo le modalità di cui al punto precedente, si procederà con la valutazione di volta in volta della fattibilità.

11

In via generale potranno essere autorizzati 2 docenti per sede e ordine di scuola per un massimo di 6 docenti complessivi. In deroga a quanto sopra, in funzione del servizio previsto per quella giornata, il dirigente può autorizzare più di 2 docenti o meno di due per la fruizione dei permessi di aggiornamento.

Art. 28 Diritto alla disconnessione

1. Le comunicazioni e le circolari saranno inviate nelle caselle personali di posta istituzionale durante gli orari di apertura della scuola dalle 7.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
2. Il docente è tenuto a visionare l'area delle comunicazioni del registro elettronico e della posta istituzionale negli orari definiti al punto 1 per tenersi aggiornato sulle comunicazioni.
3. Le comunicazioni inviate oltre questo orario saranno considerate effettivamente ricevute e quindi lette a partire dal giorno lavorativo immediatamente successivo.
4. Per le comunicazioni che hanno un effetto attuativo le stesse dovranno essere inoltrate almeno 3 giorni prima.
5. Le comunicazioni ufficiali da parte dell'amministrazione verso i lavoratori e viceversa avvengono esclusivamente attraverso i canali istituzionali.


CAPO II -PERSONALE ATA-

Art. 29 Orario di servizio e di lavoro: criteri generali

1. L'orario ordinario di lavoro (art. 51, c. 1 del CCNL/Scuola), deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curriculum obbligatorio.
2. Le ore eccedenti l'orario d'obbligo cumulate sono recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio e del piano ferie, prioritariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il 31 agosto dell'a.s. in corso.
3. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, l'orario di lavoro giornaliero è di h 7,12 antimeridiane per tutti.
4. Ai sensi del contratto vigente, l'orario di lavoro non potrà superare le 9h giornaliere; il dipendente potrà chiedere una pausa di 30 minuti dopo 6h di lavoro. La pausa è, comunque, obbligatoria dopo le 7 h e 12 minuti di lavoro.

Art. 30 Orario di lavoro DSGA e assistenti amministrativi.

1. Il DSGA, in considerazione della complessità dei compiti e funzioni che svolge anche con rilevanza esterna, effettua un orario settimanale di lavoro "flessibile" fermo restando l'orario d'obbligo di 36 ore settimanali.
2. La presenza degli assistenti amministrativi viene rilevata attraverso firma su appositi registri, con l'indicazione dell'orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa. La gestione e il



controllo degli atti dell'orario di presenza sono di pertinenza del DSGA. L'accertamento delle presenze viene effettuato anche mediante controlli obiettivi e sistematici.

Art. 31 Orario di lavoro dei collaboratori scolastici

L'orario di lavoro è funzionale all'organizzazione delle scuole, per cui sono previsti adattamenti flessibili dell'orario giornaliero in caso di riunioni, attività di arricchimento didattico, aggiornamento o altre necessità. È prevista una turnazione su base settimanale o nell'arco della settimana, per garantire un equilibrato carico di lavoro. L'orario di lavoro si articola su 5 giorni lavorativi sia nella scuola secondaria di primo grado sia nella scuola primaria.

12

Nella determinazione dell'orario al personale verranno osservati i seguenti criteri:

- _ garantire efficacia ed efficienza del servizio;
- _ garantire un'equilibrata presenza di personale;
- _ valorizzare le competenze;
- _ garantire la presenza nelle scuole di un numero adeguato di addetti al Primo Soccorso e all'Antincendio.

Nel corso dell'anno scolastico, per sopravvenute esigenze, potrà essere variato l'orario di servizio, previa convocazione del Tavolo sindacale.

Nei giorni di sospensione delle lezioni l'orario di servizio per tutto il personale sarà antimeridiano (salvo esigenze collegate a riunioni pomeridiane, aggiornamento dei docenti, ecc. o lavori di manutenzione degli edifici).

Art. 32 Orario di servizio del personale amministrativo

Per l'anno scolastico 2022/23 la dotazione organica è di 5 assistenti amministrativi.

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolate così come illustrato nel piano annuale delle attività del personale ATA a.s.2022/23 allegato alla presente.

La copertura dell'orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario, flessibile, turnazioni).

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive, limitatamente ai mesi di luglio e agosto), salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano di 7 h e 12 min.

Per il recupero dei prefestivi si definiscono i seguenti criteri:

1. Il personale che ha ferie dell'anno precedente dovrà utilizzarle in via prioritaria
2. In funzione della desiderata del personale i meccanismi di recupero saranno ferie nuove o restituzione con ore di straordinario già effettuate o da effettuare.

Art. 33 Criteri riguardanti l'assegnazione alle sedi dei collaboratori scolastici


La dotazione organica dei collaboratori scolastici è per l'anno in corso n. 14 collaboratori scolastici, con orario a 36 ore settimanali.

Nell'assegnazione dei collaboratori scolastici alle sedi vengono osservati i seguenti criteri:

- continuità;
- assegnazione in base alle richieste, in presenza di posti liberi o con scambio concordato tra il personale;
- un'equa distribuzione, in rapporto alle esigenze e alla complessità delle singole scuole.

Sulla base di tali criteri sono assegnati per l'anno scolastico in corso:

- n. 6 collaboratori scolastici alla scuola primaria Umberto I;
- n. 4 collaboratori scolastici alla scuola secondaria di I Grado Cassiodoro;
- n. 4 collaboratori scolastici alla scuola secondaria di I Grado via Camozzi

Alun' Del    

Art. 34 Permessi brevi

I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal DSGA, in base alle direttive impartite dal Dirigente Scolastico, possono essere attribuiti solo compatibilmente con le esigenze di servizio. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico

Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti anticipatamente almeno 2 gg prima e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta compatibilmente con le esigenze del servizio.

I permessi andranno recuperati entro 2 mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero; nel caso in cui il recupero non sia stato effettuato per ragioni imputabili alla non disponibilità del dipendente verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio.

Le ore di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo, comunque autorizzate preventivamente dal D.S.G.A., potranno compensare eventuali permessi brevi fruiti.


Art. 35 Flessibilità: Ritardi – Permessi – Recuperi

1. Tutto il personale è tenuto all'osservanza rigorosa dell'orario di servizio, pertanto l'eccezionale posticipazione dell'orario di ingresso del dipendente (non superiore a 30 minuti) deve sempre e comunque essere comunicata al DSGA o al suo delegato, opportunamente giustificata e recuperata, previo accordo con il Direttore SGA.
2. Il ritardo sarà recuperato in base alle esigenze di servizio.

Art.36 Modalità di fruizione ferie

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA, così come previsto dall'art. 13 CCNL del 29/11/2007, e spettanti per ogni anno scolastico, possono essere goduti preferibilmente nel periodo di sospensione delle lezioni.
2. Le ferie spettanti per ogni anno scolastico, debbono essere godute di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, con possibilità di usufruire entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo per specifiche situazioni normate dal CCNL.
3. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno sette (7) giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Le ferie estive devono essere usufruite di norma con un periodo non inferiore ai 15 giorni lavorativi consecutivi. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 15 gg. dal termine di presentazione della domanda. Non è previsto il silenzio assenso.
5. In presenza di attività da svolgere, il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi durante il periodo estivo sarà di n° 2 collaboratori scolastici per ogni sede, di n° 2 assistenti amministrativi e dal DSGA o suo sostituto.
6. In caso di richiesta di ferie da parte di più lavoratori per lo stesso periodo saranno applicati i seguenti criteri:
 - Disponibilità del personale
 - Turnazione rispetto all'anno precedente.
7. Il personale a tempo determinato usufruirà dei crediti di lavoro e dei giorni di ferie maturati entro la risoluzione del contratto.

Art. 37 Permessi per motivi personali/familiari.



I giorni di permesso per motivi personali/familiari, previsti dalle vigenti norme contrattuali, devono essere chiesti con tre (3) giorni di preavviso, salvo casi imprevisti o dovuti a forza maggiore. I permessi personali e familiari andranno tutti documentati ai sensi dell'art. 15 del CCNL 29/11/2007 anche mediante autocertificazione.

Art 38 Sostituzione del personale ATA assente per brevi periodi

1. Di norma, la sostituzione dei colleghi assenti nella medesima sede avviene da parte dei colleghi in servizio nella sede con accesso al compenso per intensificazione (vedi art 41 lett. B comma 2) o straordinario.
2. Per i collaboratori scolastici, in caso di assenze superiori a 7 gg, si procederà al conferimento della supplenza dopo il settimo giorno (Finanziaria 2015 L.190/2014).

14

Art. 39 Settori di lavoro

1. I settori sono definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica
2. Nell'assegnare i settori si tiene conto delle diverse professionalità e delle richieste dei lavoratori.

Art. 40 Aggiornamento professionale ata

1. Va favorito in ogni modo l'aggiornamento professionale del personale.
2. Il DSGA predispone, all'inizio dell'anno scolastico, il Piano di formazione per il personale ATA, secondo le modalità dettate dall'art. 66 del CCNL 29/11/2007.
3. Il Dirigente scolastico, sentito il Direttore SGA, fatte salve oggettive esigenze di servizio, autorizzerà la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento che si svolgano in orario di servizio, secondo quanto previsto dal comma 4, art. 64 del CCNL 29/11/2007.
4. Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio.
5. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero.

CAPO II

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

Art. 41 Prestazioni aggiuntive del personale ATA


Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, oltre l'orario di lavoro; sono da considerarsi intensificazione le attività che richiedono maggior impegno professionale durante l'orario ordinario del lavoro.

Rientrano nelle prestazioni aggiuntive:

A) ORE DI STRAORDINARIO:

1. Per l'attuazione del POF e in caso di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale;
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c. rotazione;
3. Rientrano nelle ore di straordinario le seguenti attività:

Alun Def



- a) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire lo svolgimento di progetti previsti nel POF e svolti in orario extracurricolare per gli alunni o comunque svolti in orario pomeridiano;
 - b) attuazione di attività (Es: riunioni...) volte al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, e dei servizi generali dell'unità scolastica;
 - c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero a fronteggiare esigenze straordinarie;
 - d) sostituzione del personale assente in orario aggiuntivo al proprio orario d'obbligo
4. In caso di insufficienti risorse economiche e/o su esplicita richiesta dell'interessato, le ore effettuate in eccedenza possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri o utilizzate per recupero dei giorni non lavorati per chiusura prefestiva.

B-INTENSIFICAZIONE:

1. Il Dirigente può richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, da prestare non necessariamente oltre l'orario d'obbligo, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa sia in caso di assenza di una o più unità di personale sia per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
2. La prestazione per intensificazione è retribuita, in entrambi gli ordini di scuola, per 2 h giornalieri.
3. L'intensificazione non è attribuibile durante il periodo di interruzione delle attività didattiche.
4. Di norma l'intensificazione potrà essere solo pagata.

C- FLESSIBILITA'

La flessibilità del proprio orario di lavoro, dovuto a particolari esigenze relative all'attuazione dell'autonomia, sarà retribuita con 5 ore pro capite una tantum.

CAPO III CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI

Art.42 Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività.

1-Fondo d'Istituto


Il personale sarà individuato dal Collegio Docenti sulla base dei seguenti criteri:

1. disponibilità individuale;
2. competenze specifiche documentate;
3. titoli professionali e culturali.

2- Progetti Europei e progetti con enti (MIUR-USR-Municipio)

Il personale sarà individuato

1. Disponibilità
2. Titoli Culturali
3. Esperienze professionali coerenti con la mansione richiesta
4. Anzianità di servizio



Art.43 Criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

L'assegnazione del personale docente agli incarichi e alle attività del POF, deliberati dal Collegio docenti, è determinata dai seguenti criteri in ordine di priorità:

- 1- disponibilità accertata a svolgere la mansione
- 2- competenze coerenti con l'incarico mansione attività
- 3- requisiti culturali e titoli professionali;

Nella circostanza in cui più docenti avanzano la disponibilità a ricoprire un incarico, a parità di criterio, sarà favorita la rotazione.

16

Art.44 Criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

Gli incarichi da assegnare al personale ATA e le attività aggiuntive sono individuate nel piano delle attività del personale ATA. Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e al miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica.

L'assegnazione degli incarichi al personale non beneficiario della prima posizione economica sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine preferenziale, e a domanda degli interessati:

- 1) Titoli professionali attinenti la mansione richiesta
- 2) Attività di formazione attinente la mansione richiesta
- 3) Esigenze di servizio

Allo stesso modo, tutte le altre attività retribuite con risorse contrattuali, saranno affidate previa disponibilità del personale e verificati i requisiti di formazione, competenza e abilità. Al fine di migliorare il coinvolgimento individuale ed anche la crescita professionale sarà favorita la rotazione tra tutto il personale dichiaratosi disponibile.

Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato anche il compenso o il numero delle ore attribuite, specificando se il compenso è forfettario o in relazione alle ore effettivamente prestate.

Gli incarichi relativi alla prima e seconda posizione economica, ex. Art.7 CCNL 2004-2005, sono anch'essi individuati nel piano ATA e sono attribuiti sulla base delle specifiche competenze professionali.

Art. 45 Criteri generali personale Docente e Ata

In presenza di più candidature per lo svolgimento della stessa mansione, incarico o progetto, al fine di una efficace realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, si definiscono i seguenti criteri generali per l'individuazione del personale:

1. Possesso di competenze coerenti con l'incarico, mansione, attività da conferire.

A tal fine il Dirigente Scolastico valuterà:

- a. requisiti culturali (titoli di studio, attestazioni, qualifiche, ...)
- b. requisiti professionali (incarichi svolti, esperienze, ...)
- c. attività di formazione e aggiornamento.

tutti i requisiti sub a), b), c), devono essere coerenti con l'incarico da conferire e devono essere documentati.

7. Rotazione.

A parità di condizioni di cui al punto b si applicherà il criterio della rotazione sull'attività, sulle mansioni o sugli incarichi da assegnare. La cumulabilità di mansioni e/o di incarichi non costituisce fattore ostativo e tale eventualità.



Art. 46 Valorizzazione professionale personale della scuola.

Accedono alla valorizzazione tutti i docenti e il personale ATA della scuola.

In sede di tavolo sindacale sono contrattate le risorse accessorie in funzione delle esigenze della scuola.

Criteri Generali:

1. Non sono oggetto di valorizzazione le attività ordinarie che rientrano nei doveri contrattualmente definiti dai profili professionali altresì possono essere valorizzate le attività già retribuite con il Fondo di Istituto.
2. Viene valorizzata la prestazione dell'anno scolastico di riferimento.
3. Sono prese in considerazione attività didattiche curricolari ed extracurricolari.
4. La cornice di riferimento per i criteri individuati è il PTOF, RAV, PDM e PAI.

17

TITOLO SESTO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I- NORME GENERALI

Art. 47 Organico di diritto e di fatto del personale Docente e ATA

Per l'a.s.2023/2024 l'organico di diritto del personale Docente e ATA, su due punti di erogazione del servizio, è il seguente:

Organico a.s. 23/24	Docenti	ATA
Di diritto	Sec di I grado: 48 Primaria: 41	Coll. Scolastici: 14 Ass. amm.vi 5 DSGA 1
Di fatto	Sec di I grado: 69 Primaria: 55	Coll. Scolastici: 15 Ass. amm.vi 6 DSGA 1

Art. 48 Risorse M.O.F.

a. Le risorse disponibili per l'attribuzione del trattamento economico accessorio sono costituite da:

- a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- b. stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa
- c. stanziamenti previsti per l'attivazione degli Incarichi Specifici del personale ATA
- d. economie FIS non utilizzate nell'anno scolastico precedente;
- e. economie di funzioni strumentali e incarichi specifici non utilizzate nell'anno scolastico precedente;

Il dettaglio delle risorse è illustrato nel seguente allegato:

- **Allegato A- Fondo d'istituto a.s.2023.2024** che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 49 Risorse F.I.S.

1. Il totale delle risorse finanziarie relative al Fondo dell'Istituzione Scolastica -F.I.S.- per il corrente anno scolastico ammonta a € 30.279,17 (da cui sottrarre l'indennità di DSGA), quale assegnazione del MIUR. Si precisa che le risorse indicate devono intendersi lordo dipendente, in coerenza con le modalità di liquidazione con il sistema del "cedolino unico".

2. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle finalizzate, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano Annuale delle Attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

L'indennità di direzione del DSGA per la quota variabile è stabilita a livello di contrattazione nazionale ai sensi dell'art 56 CCNL e art 88 comma 2 lett. i per la quota dovuta al personale che sostituisce il DSGA.

Art. 50 – Risorse attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono illustrati nella tabella sottostante:

Lordo dipendente
<ul style="list-style-type: none">• Risorse FIS: € 30.279,17 (da cui sottrarre l'indennità di DSGA)• Funzioni strumentali: € 3.971,17• Incarichi specifici ATA: € 2.158,01• Ore eccedenti: € 2.566,76• Attività complementari di educazione fisica: € 1.666,59• Aree a rischio € 788,31• Valorizzazione personale scolastico € 11.858,13

CAPO II- UTILIZZAZIONE DEL M.O.F.

Art. 51 – Finalizzazione del M.O.F.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del MOF devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 52- Criteri per la suddivisione del FIS

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle finalizzate, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.


La somma disponibile del FIS per i docenti e per il personale ATA, detratta la quota per l'indennità di direzione DSGA e sostituito, per l'a.s. 2023/2024 è suddivisa in:

- Personale docente 70%
- Personale ATA 30%

Art.53 Utilizzazione FIS Docenti e ATA

1. Il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:

- Quota Organigramma
- Quota Progetti



I compensi al personale DOCENTE ed ATA sono stati adeguati al nuovo CCNL 2019/2021
La distribuzione dei fondi è illustrata nell' **Allegato B -Docenti Organigramma/Progetti/
Funzioni Strumentali** da considerarsi parte integrante del seguente contratto.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale
ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse per:

- Ore straordinario eccedenti l'orario d'obbligo
- Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti
- Flessibilità organizzativa

La distribuzione dei fondi è illustrata **nell'Allegato C- Personale ATA** da considerarsi parte
integrante del presente contratto.

Art.54 Funzioni strumentali al P.O.F.

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

BUDGET a.s.2023/24	Lordo Dipendente
Assegnazione	€ 3.971,17

Il numero delle funzioni strumentali al POF e i compiti connessi sono stabiliti con apposita
delibera del Collegio dei Docenti e come da incarichi conferiti dal Dirigente Scolastico.

La somma complessiva delle risorse a disposizione verrà assegnata alle funzioni strumentali,
previa presentazione della relazione finale delle attività espletate, da parte di ciascun docente e
previa verifica di adempimento da parte del Dirigente Scolastico.

La distribuzione dei fondi è illustrata **nell'Allegato B** da considerarsi parte integrante del
seguente contratto.

Art.55-Incarichi specifici del personale ATA (art.47 del ccnl/07)

BUDGET a.s.2023/2024	Lordo Dipendente
Assegnazione	€ 2.158,01

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui
all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

1. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio

La distribuzione dei fondi è illustrata **nell'Allegato D "Incarichi specifici del personale
ATA"** da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 56 Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati,
anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

Art.57 Liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dello svolgimento dei compiti assegnati.
2. La corresponsione del compenso previsto in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto verrà effettuata solo nei confronti dei dipendenti che nel corrente anno scolastico non abbiano superato il limite complessivo di 30 giorni di assenza dal servizio (per qualsiasi assenza dal servizio non dovuta a motivi d'ufficio), ferma restando la proporzionale riduzione di un decimo dell'importo complessivo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni e laddove il Dirigente lo ritenga opportuno.
3. Qualora, per motivi diversi, la persona nominata dovesse essere assente per un lungo periodo tale da inficiare la realizzazione dell'incarico assegnato, il compenso sarà liquidato proporzionalmente al tempo e all'impegno prestato. Le economie derivanti saranno riassegnate a nuova persona, qualora individuata, ridistribuita o riassegnata all'anno successivo in sede di tavolo sindacale.

Art. 58 Ore eccedenti per sostituzione dei docenti assenti

ORE ECCEDENTI a.s.2023/2024	Lordo Dipendente
Assegnazione	€ 2.566,76

La somma andrà a retribuire le ore eccedenti prestate dai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti, previo conferimento incarico da parte del Dirigente Scolastico o suoi delegati.

Art. 59 Clausola di salvaguardia

Si concorda nell'utilizzare parte delle risorse in economia FIS per attività previste dal PTOF.

**TITOLO SETTIMO
SICUREZZA**

CAPO I

**MISURE DI PREVENZIONE DELLO STRESS- LAVORO CORRELATO E
DEI FENOMENI DI BURN-OUT**

Art. 60 Misure di prevenzione

Nell'ambito del punto relativo alla prevenzione dello stress- lavoro correlato e promozione del benessere lavorativo si individuano le seguenti misure di prevenzione:

1. Improntare i rapporti tra le varie componenti della scuola: Dirigente, docenti, Ata alla gentilezza, al rispetto e all'educazione.
2. Promuovere rapporti rispettosi e cortesi valorizzando la disponibilità e la collaborazione. (DPR 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
3. Creare tempi adeguati -1 ora- tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane per consentire pause.
4. Prevedere processi di rilevazione e monitoraggio dei livelli complessivi dello stress lavoro-correlato da condividere nell'ambito della comunità educativa e con la collaborazione di esperti nel settore.
5. Ottimizzare la comunicazione anche verbale predisponendo momenti di confronto sul lavoro svolto.
6. Tempestività ed efficacia nella risoluzione delle criticità.

CAPO II

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.61 Norme di riferimento

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali in vigore, in particolare: D.lgs 81/08, D.Lgs 626/94, D.lgs 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola2006-09.

21

Art. 62- Modalità organizzative generali dell'attuazione della normativa in materia di sicurezza

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del servizio e il numero di lavoratori che ritiene adeguato per l'attuazione della sicurezza.

I lavoratori designati, docenti o ATA, devono possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I compiti specifici del personale addetto alla sicurezza devono essere comunicati per scritto ai lavoratori interessati.

Ciascun lavoratore deve avere una formazione specifica per lo svolgimento dei compiti a cui è designato.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Il lavoratore che evidenzia un rischio deve comunicarlo al Servizio di prevenzione e protezione direttamente all'addetto o attraverso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 63 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)


1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.



Art.64 Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente Scolastico tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 65 Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso

- addetto al primo intervento sulla fiamma

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

3. Ai responsabili di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Allegati:

A- Fondo d'Istituto

B- Docenti

C- Ata


D- Incarichi specifici

Protocollo d'intesa servizi minimi in caso di sciopero

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Valeria Defina



PARTE SINDACALE

RSU

prof. M.Clementi

ins.te M.A. Vitale



RSA territoriali

M. Cittadini SNALS SCUOLA - *CONFSA*

A.Stefani CISL SCUOLA

A. Russo M De Felice FLC CGIL

